



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Pianoro

Via Gramsci,14 - 40065 Pianoro (BO)

TEL. 051/777057 – FAX 051/6510600

e-mail: boic83000e@istruzione.it – sito web:www.icpianoro.it - Pec:boic83000e@Pec.istruzione.it



C.F. 91201220372 BOIC83000E

CAPITOLATO SPECIALE

Servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio)
Allegato al Disciplinare di Gara prot.3762/C14 del 04/06/2013

Premesso che:

- la scrivente Amministrazione Scolastica ha necessità di procedere alla gestione del proprio portafoglio assicurativo per l'A.S. 2013/2014 ;
- a tal fine, dopo aver appurato la mancanza di specifiche conoscenze e competenze in materia all'interno dell'istituzione ed in un ottica di conseguimento di economie di gestione, ha stabilito di avvalersi della consulenza ed assistenza di un broker di assicurazioni, per reperire sul mercato al minor costo possibile i prodotti assicurativi più rispondenti alle proprie esigenze;

si procede alla stesura del presente Capitolato Speciale, allegato al Disciplinare di Gara **prot.3762/C14 del 04/06/2013**

Sommario

Art. 1-Oggetto dell'appalto

Art. 2-Durata dell'appalto

Art. 3-Normativa di riferimento

Art. 4-Organizzazione del servizio

Art. 5-Remunerazione dell'incarico

Art. 6-Tutela della Privacy

Art. 7-Modalità di espletamento del servizio richiesto

Art. 8-Pagamento dei premi

Art. 9-Oneri e obblighi contrattuali

Art. 10-Divieta di cessione del contratto e divieto di subappalto

Art. 11-Risarcimento danni

Art. 12-Recesso

Art. 13-Controversie

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'attività di consulenza ed assistenza assicurativa a favore dell':

Istituto Comprensivo di Pianoro

Via Gramsci,14 - 40065 Pianoro (BO)

TEL. 051/777057 – FAX 051/6510600

(in seguito anche denominato Scuola), consistente, principalmente, nel supportare la Scuola nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi inerenti le persone e le attività dell'istituto scolastico, nonché nell'assistenza in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti del portafoglio assicurativo.

Art. 2 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà una durata **annuale** a decorrere dalla data che verrà indicata nella lettera di aggiudicazione.

L'Istituzione scolastica ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in oggetto al termine di ogni annualità dalla data di sottoscrizione con preavviso di sessanta giorni e senza obbligo di motivazione, così come previsto dall'art. 5 c. 4 del D. L. n. 7/2007 convertito in legge con L. n. 40/2007.

Al termine del suddetto contratto è esclusa la possibilità di proroga tacita o espressa dell'incarico, secondo quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 62/2005.

Art. 3 - Normativa di Riferimento

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere in tutto conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali ed in materia, attualmente in vigore nella UE ed in Italia o che vengano emanati in corso d'opera.

Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalla documentazione che ne costituisce parte integrante, si rinvia, in particolare, alle seguenti norme:

- D. Lgs. 163/2006;
- Legge 792/1984, "Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazioni";
- disposizioni generali in materia di Appalti pubblici;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi
- disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili (in particolare art.17 Legge 68/99);
- disposizioni del Codice Civile;
- Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

Art. 4 - Organizzazione del Servizio

Il broker, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare un costante e rapido collegamento con la Scuola, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

Art. 5 - Remunerazione dell'incarico

I servizi di consulenza e brokeraggio non comporteranno per la Scuola alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quanto altro. Tali servizi verranno remunerati, secondo consuetudine di mercato, da parte della Compagnia di Assicurazione con la quale saranno stipulate le polizze, per una percentuale media complessiva non superiore a quella offerta dal Broker (cd. "clausola broker").

Non competerà alcun corrispettivo per l'analisi di nuovi rischi o per l'elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui la Scuola ritenga di non procedere alla stipula del contratto di assicurazione o non si produca il buon esito della gara ad evidenza pubblica.

Nel caso in cui il rapporto di brokeraggio con la Scuola si interrompa, secondo le modalità previste nel presente Capitolato Speciale, il Broker deve rinunciare a far valere ogni pretesa sui premi assicurativi relativi alle annualità successive a quella a cui interviene lo scioglimento del suddetto rapporto.

Art. 6 - Tutela della Privacy

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30.6.2003, n.19 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del suddetto Codice, si precisa quanto segue:

- soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è la Scuola;
- il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott. Vittorio Biagini;
- la responsabile del trattamento è la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi Patrizia Carriero mentre incaricati dello stesso sono gli Assistenti Amministrativi in servizio nella Scuola, oltre ai componenti della commissione di valutazione delle offerte;

- le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento afferiscono esclusivamente al procedimento in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione nei termini e nei modi richiesti dalla presente, pena l'esclusione dalla gara o la decadenza della eventuale aggiudicazione;
- la Scuola potrà comunicare i dati richiesti ai soggetti o categorie di soggetti qui di seguito specificati:
 - a. il personale interno della Scuola coinvolto nel procedimento;
 - b. i soggetti partecipanti alla gara in oggetto;
- I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del succitato Decreto legislativo n. 196/2003, al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto.

Art. 7 - Modalità di espletamento del servizio richiesto

In particolare, l'incarico di collaborazione e di consulenza dovrà riguardare la ricerca della migliore copertura assicurativa dei rischi inerenti il patrimonio (*valutare se serve anche questo tipo di copertura*), le persone e le attività dell'istituto scolastico, nonché l'attività professionale necessaria a mettere in relazione la Scuola con la Compagnia Assicuratrice più idonea allo scopo e ad assisterla in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti del portafoglio assicurativo

Risultano altresì comprese nel servizio richiesto tutte le attività di consulenza e di assistenza per la definizione del contenuto del contratto di assicurazione e delle relative polizze, nonché di quelle successive relative alla gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi danni.

L'attività del Broker dovrà in ogni caso comprendere almeno i seguenti servizi base, indicati in via principale e non esaustiva:

1. Analisi dei rischi attinenti alla specifica attività della Scuola, finalizzata alla razionalizzazione delle coperture assicurative;
2. Analisi tecnico-assicurativa delle polizze esistenti, in relazione allo stato dei rischi esistenti e delle migliori condizioni esistenti sul mercato assicurativo attuale;
3. Formulazione del Piano Assicurativo Ottimale e del Capitolato speciale di appalto per il necessario affidamento dei servizi assicurativi, con stesura dei bandi di gara e/o altra documentazione richiesta, consulenza ed assistenza nel corso di svolgimento delle procedure volte all'individuazione delle compagnie contraenti, analisi tecnica e comparazione delle offerte pervenute mediante redazione di prospetti comparativi ed idonee relazioni di valutazione nel merito delle proposte ricevute;
4. Collaborazione nella gestione amministrativa delle polizze per l'intera durata dei contratti di assicurazione, segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi, assistenza tecnica in tutte le vicende del contratto stesso (variazioni, modifiche, scambi di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative,...);
5. Predisposizione di una relazione annuale sullo stato d'essere dell'intero pacchetto assicurativo e sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative esistenti, prospettando eventuali iniziative di miglioramento della gestione e strategie da attuare a breve e medio termine;
6. Assistenza e consulenza nella gestione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio;
7. Interventi di mediazione con la Compagnia per la riduzione del rischio di contenzioso, nonché attività di mediazione, assistenza e consulenza per la gestione delle controversie relative ai sinistri già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico
8. Trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative in materia di assicurazioni rilevanti per la Scuola e supporto al personale delegato da questa Amministrazione alla gestione di tutte le attività inerenti le prestazioni assicurative;
9. Svolgimento di servizi gratuiti aggiuntivi nei termini offerti dal Broker in sede di gara.

Art. 8 - Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi dovuti all'Assicuratore per qualsiasi motivo relativo al programma assicurativo verrà effettuato direttamente dalla Scuola.

Art. 9 - Oneri e obblighi contrattuali

Tutti gli obblighi e oneri necessari per l'espletamento del servizio in oggetto devono intendersi a completo carico del broker, compreso l'eventuale registrazione del contratto in caso d'uso.

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto nonché il subappalto.

Nel caso di violazione di tale divieto, la cessione o il subappalto si intenderanno nulli e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con la Scuola, la quale avrà, tuttavia, il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

Art. 11 - Risarcimento danni

Oltre alle ipotesi di cui agli articoli 10 e 12 del presente Capitolato, la Scuola avrà diritto al risarcimento dei danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

Art. 12 - Recesso

Trattandosi di servizio continuativo necessario all'Amministrazione, nel caso di inadempienza dell'aggiudicatario nel fornire in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel presente Capitolato ed a quelle dell'offerta presentata, oppure in casi di aumento dei costi del programma assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione, o in caso di cancellazione dall'Albo dei Mediatori di Assicurazioni, la Scuola revocherà l'incarico al Broker, con risoluzione del contratto, per cause imputabili all'aggiudicatario, prima della scadenza ed al verificarsi dei suddetti fatti. E' fatto salvo ogni diritto della Scuola di procedere per i danni subiti.

L'Istituzione scolastica ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in oggetto al termine di ogni annualità dalla data di sottoscrizione con preavviso di sessanta giorni e senza obbligo di motivazione, così come previsto dall'art. 5 c. 4 del D. L. n. 7/2007 convertito in legge con L. n. 40/2007, mediante invio di semplice dichiarazione a mezzo raccomandata A.R. Tale facoltà viene riconosciuta anche al Broker, il quale comunque dovrà garantire il servizio fino alla fine dell'annualità in corso e la chiusura delle pratiche in essere.

Art. 13 - Controversie

Per eventuali controversie inerenti l'esecuzione e l'interpretazione del contratto, qualora non sia fattibile la loro composizione in accordo tra le parti, sarà fatto ricorso al Foro competente in base al territorio ove ha sede la Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vittorio Biagini